

## Il trattamento fiscale delle imprese cooperative

### *Premessa*

Le cooperative e i loro consorzi hanno un regime fiscale agevolato per le riserve indivisibili, che non sono distribuibili ai soci. Secondo la legge Pandolfi del 1977<sup>1</sup> la quota di utile annuo devoluto a tale riserva, dalle cooperative era esonerata dall'imposta, qualsiasi fosse la sua percentuale, rispetto alla entità degli utili annui<sup>2</sup>. Nel 2004, con la legge finanziaria del 2005,<sup>3</sup> si è ridotta la percentuale di somme che poteva essere esonerata da imposta se destinata a riserva non divisibile, sulla base:

- a) della distinzione fra cooperative a mutualità prevalente o non prevalente , introdotta nel codice civile;
- b) della diversità di oggetto sociale (cooperative sociali, cooperative agricole e assimilate, cooperative diverse da queste ) per le cooperative a mutualità prevalente .

**2 Riserve indivisibili.** Art. 2545 ter Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo

1) destinato almeno 30% degli utili netti annuali.

---

<sup>1</sup> Art. 12 della legge Pandolfi del 16 dicembre 1977 n. 904)

<sup>2</sup> Ciò valeva sia per l'imposta sulle società, per le cooperative che fossero società di capitali sia per la tassazione con l'imposta personale sul reddito per le cooperative che fossero società di persone. L'articolo 12 della legge citata recita " Fermo restando quanto disposto nel titolo III del DPR 29/6/73 n. 601 e successive modificazioni e integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate a riserve indivisibili a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirla fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento" Il DPR 601 del 73 prescrive che si considerano come cooperative solo quelle iscritte negli appositi registri della cooperazione.

<sup>3</sup> Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. Legge Finanziaria 2005)

2) Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.(3%)

### **3 Le modifiche apportate alle società cooperative con la legge finanziaria 2005<sup>4</sup>**

*(Trattamento fiscale delle società cooperative: limitazione alla quota del 30% degli utili netti annuali)* - le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'esonero è limitata alla quota del 30% degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.

lasciando alle cooperative

a mutualità non prevalente un esonero della riserva indivisibile solo per il 30% massimo degli utili netti annuali

Per le cooperative a mutualità prevalente si adottata una tripartizione.

- a) cooperative sociali: esonero del 100% degli utili mandati a riserva indivisibile , che possono arrivare sino al 100 % degli utili
- b) per cooperative agricole e di piccola pesca. O le cooperative ed i loro consorzi che forniscono anche in via principale nell'interesse di terzi nel settore selvicolturale (comprese le sistemazioni idraulico-forestali l'esonero arriva fino al 80% degli utili, qualora mandati a riserva indivisibile <sup>5</sup>
- c) nelle altre coop a mutualità prevalente l'esonero può arrivare al 70% <sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. Legge Finanziaria 2005) Art. 1 Comma 464

<sup>5</sup> art. 8 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227,

<sup>6</sup> La percentuale andava (e va calcolata) sugli utili societari, non sul reddito di altra natura. Tuttavia per le cooperative di produzione e lavoro la quota si calcola non solo sull'utile, ma anche sul reddito da lavoro.irap (imposta regionale sulle attività produttive imposta regionale che colpisce il profitto , gli interessi passivi e i costi del lavoro) sulle attività .prima si detrae l'irap e poi si fa il calcolo su quello che rimane della quota che può andare in riserva irap solitamente è il 4,5% es 100 reddito -4,5 su questa calcolo la percentuale che si può mandare a riserva . Pago il 33% del 70%

La tassazione degli utili delle imprese cooperative è equiparata a quella sulle società IRES con l'attuale aliquota del 33%. Dal 2008 ci sarà un nuovo regime di tassazione, con aliquota ridotta al 27% per cento.

Se la cooperativa manda a riserva indivisibile il 30% del suo utile deve al fisco il 33% sul 70% del suo utile, quindi deve il 70% del 33% sull'utile globale, cioè il 23,10 %. Con la futura aliquota del 27%, la riduzione del 30% dà luogo a una aliquota effettiva sull'utile del 18,9%. Naturalmente se una società manda a riserva indivisibile meno del 30% del suo utile, ciò comporta una minore riduzione . Es. manda a riserva indivisibile il 20%, la riduzione di onere è il 20% di 27%, cioè l'aliquota effettiva è 21,6%

#### **4 Le Modifiche al Trattamento fiscale delle società cooperative dopo la bozza del decreto legge del 18 giugno 2008 Remunerazione dei finanziamenti**

Attualmente ci sono delle limitazioni (art. 13 del Dpr 601/93) sia per il tasso di remunerazione dei finanziamenti, che deve essere uguale a quello dei buoni postali fruttiferi maggiorato di 2,5 punti, sia per l'ammontare del prestito (€20.658,28 per socio aumentato a €41.316,55 per le coop agricole e di produzione e di lavoro)<sup>7</sup>.

Per la raccolta di fondi la cooperativa non è tenuta a seguire i parametri di Basilea e quindi la struttura è molto più semplificata. La cooperativa può emettere libretti al portatore non tracciabili

##### **4.1 Bozza del decreto legge 2008**

Nella bozza del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri (18 giugno 2008) Tremonti ora ha ridotto i benefici fiscali alle cooperative ossia :

###### **1) Cooperative a mutualità prevalente**

- 1) Aumento della ritenuta di imposta al 20% sugli interessi corrisposti ai propri soci persone fisiche. Ossia i soci possono prestare alle cooperative del denaro e

---

<sup>7</sup>Tosoni G.P. *Cooperative . Cresce la ritenuta alla fonte "Premi" ai soci , prelievo al 20% in Il sole 24 ore del 20 giugno 2008*

sugli interessi percepiti vi è un imposta del 20%, mentre prima di Tremonti questa imposta era del 12,50%. (E' comunque pur sempre un grande vantaggio apportare fondi alle cooperative anziché alle banche in quanto per le banche la ritenuta è del 27%.)

2) Per cooperative di mutualità prevalente che presentano in bilancio un debito per finanziamento effettuato dai soci in misura superiore a 50 milioni, se questo debito risulta superiore al patrimonio netto contabile devono destinare il 5% dell' utile netto al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Quindi con un debito per finanziamento da soci superiore al patrimonio netto contabile (capitale sociale, riserve, utile d'esercizio) la coop deve devolvere il 5% dell'utile (dopo le imposte) al fondo di solidarietà.art.6

3) le società cooperative possono accantonare gli utili a fondo di riserva invisibile e tale accantonamento è deducibile ai fini dell' Ires a eccezione della quota del 30% (20% per le coop agricole), cosicché la deducibilità fiscale dell' utile d'esercizio è pari alla differenza e cioè al 70%. o 80%

Pare che ci sia anche una riduzione della quota esonerata per le coop di consumo di mutualità non prevalente

## **5 LE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE**

*5.1 Cooperativa a mutualità prevalente.* Art. 2512 del c.c Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni, servizi e delle prestazioni lavorative dei soci. Le società

cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

*5.2 Criteri per la definizione della prevalenza. Art. 2513* Gli amministratori e i sindaci documentano i seguenti parametri:

*i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci* devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi

*il costo del lavoro dei soci*

- 1) è superiore al 50% del totale del costo del lavoro
- 2) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

*5.3 Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente Art. 2514.* devono prevedere nei propri statuti:

- 1) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (ES. 4% buoni +2,5 = 6,5)
- 2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ( es. tetto per i dividendi è il 6,5% più 2=8,5)

- 3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- 4) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale<sup>8</sup>, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**6 Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.** Art. 2545 octies La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

**7 Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione.** Art. 2545 undecies La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio,

1) dedotti il capitale versato e rivalutato

2) i dividendi non ancora distribuiti,

fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistente alla data di trasformazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

---

<sup>8</sup> dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,

## **8 Fondo mutualistico per lo sviluppo di nuove cooperative**

Un ulteriore beneficio non interessato dalle recenti modifiche riguarda i versamenti fatti per la costituzione dei fondi mutualistici (Legge n.59/1992) e lo sviluppo delle cooperative aventi per oggetto esclusivamente la promozione ed il finanziamento di nuove iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti

- 1) all'innovazione tecnologica,
- 2) all'incremento dell'occupazione
- 3) ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

A carico alle cooperative e loro consorzi che aderiscono alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute, di destinare alla costituzione ed all'incremento di ciascun fondo costituito da queste medesime da queste ultime una quota degli utili annuali del 3%, *che è esonerato da imposte*. Inoltre vi è la devoluzione agli stessi fondi del patrimonio residuo delle società cooperative in liquidazione.

## **9 Cooperative a mutualità non prevalente**

Nel caso della cooperativa a mutualità non prevalente si possono avere due differenti situazioni.

- 1) Un primo caso riguarda una cooperativa il cui statuto prevede l'indivisibilità della riserva legale costituita con il 30% degli utili. Il residuo 70, detratto il 3 per cento destinato a fondo mutualistico, è assoggettato a tassazione.
- 2) Il secondo caso riguarda una cooperativa il cui statuto non preveda l'indivisibilità della riserva legale. In questo caso la quota tassata diviene pari al 97 per cento (detratto soltanto il 3% a fondo mutualistico) con un'incidenza fiscale pressoché analoga a quella delle imprese ordinarie.

## 10. Norme applicabili alle cooperative .<sup>9</sup>

Alle società cooperative, si applicano le disposizioni sulle:

- 1) **società per azioni**. con non meno di 9 soci e non più di 20
- 2) **società a responsabilità limitata** con almeno tre soci. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

## 11 Trattamento fiscale per soci lavoratori

I redditi percepiti dai soci di cooperative di lavoro, agricole, della pesca e di servizi Forte F. (2007)<sup>10</sup> sono trattati come redditi da lavoro dipendente con un aliquota che aumenta al crescere del reddito totale e l'importo da pagare si articola in base alle spese del contribuente che rivelano stati di bisogno o suoi meriti ( carichi di famiglia, spese mediche ,tasse per scuole secondarie, spese funebri, assicurazioni etc..)

In Italia, così, vige una imposta progressiva per scaglioni, con 5 scaglioni:

- 23% sino a 15.000 euro,
- 27% fra 15.000 e 28.000 euro,
- 38% fra 28.000 e 55.000 euro,
- 41% fra 55.000 e 75.000 euro
- 43% oltre 75.000 euro

A cui si aggiungono addizionali regionali, provinciali e comunali, di entità variabile, entro un massimo di circa il 2-2,5%

TAVOLA 1 IMPOSTA PERSONALE SUL REDDITO IRPEF, situazione all'1-1-2007

### I. Soggetti

Le persone fisiche residenti in Italia per tutto il loro reddito (*e solo per esso*) e quelle residenti all'estero per il reddito prodotto in Italia ed enti morali (= persone giuridiche diverse dalle società).

### II. Reddito tassabile

---

<sup>9</sup> Art. 2519

<sup>10</sup> Forte F (2007) *Manuale di scienza delle finanze* , Torino, Giuffrè (pp392-398)

Reddito fondiario, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e redditi diversi

*Sono redditi fondiari:* i redditi dominicali dei terreni, i redditi agrari dei terreni e i redditi dei fabbricati, siti nel territorio dello stato, che sono iscritti nel catasto con attribuzione di rendita del catasto dei terreni o, di quello urbano.

*Sono redditi di capitale:* gli interessi su mutui, depositi, conti correnti, obbligazioni e titoli similari compresi i certificati di massa, le rendite perpetue, i compensi per fidejussioni, quelli per prestiti privati; *nonché* gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società di capitali ed enti assimilati e da fondi di investimento e analoghi istituti; *nonché* quelli derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute (derivati); *nonché* i redditi derivanti da assicurazioni sulla vita e titoli similari.

*Sono redditi da lavoro dipendente* quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto le prestazioni di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio, quando è considerato come tale dalle norme sul lavoro; essi comprendono le retribuzioni e tutti i benefici collaterali; sono ad essi assimilati le pensioni e rendite vitalizie, i **redditi percepiti dai soci delle cooperative di lavoro, agricole, della pesca e di servizi** e le borse di studio

*Sono redditi di lavoro autonomo:* quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, comprese quelle sportive in modo abituale, seppure non esclusivo, compresi quelli esercitati in forma associata con società di persone; *nonché* quelli derivanti all'autore o inventore, dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti, processi, formule, informazioni tecnologiche (c. d. know how); *nonché* le partecipazioni agli utili, da parte dei lavoratori dipendenti e alcuni proventi minori assimilati.

*Sono redditi di impresa:* quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, così come definite dall'articolo 2195 del codice civile, quelle di intermediazione di beni, quelle di trasporto, quelle bancarie e assicurative, turistiche e servizi per le imprese e di intermediazione di servizi delle imprese, come le agenzie di viaggio e turismo

*Sono redditi diversi:* plusvalenze tassabili sublocazioni e usufrutto di immobili, affitto e noleggio di beni mobili e aziende, proventi di attività occasionali, diritti di autore brevetti e simili non usufruiti dagli autori o inventori, redditi di immobili siti all'estero, vincite di giochi e lotterie, indennità di trasferta, assegni al coniuge separato o divorziato nella misura del 60% del loro importo.

### III. Aliquote statali

#### IV. Addizionali

Regionale dello 0.5% su tutti gli imponibili, comunale dell'1% con facoltà di aumento sino a un 0,8 in più.

*V. Detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia:* 800 euro per il coniuge non separato moltiplicato per il rapporto fra 80 mila euro meno l'importo del reddito complessivo e 80 mila euro; e 800 euro aumentati per ogni figlio a carico, salvo i minori di 3 anni per i quali è di 900 euro e di altri 75 per i figli portatori di handicap moltiplicato per il rapporto fra 95 mila euro meno il reddito complessivo e 95 mila euro; una detrazione ulteriore di 75 mila euro da ripartire fra le altre persone a carico, di cui all'articolo 433 del codice civile, conviventi col contribuente, moltiplicato per il rapporto fra 80 mila euro e il reddito complessivo e 80 mila euro

*VI. Deduzione dall'imponibile spettante a ogni contribuente:* 3 mila euro

*VII. Deduzioni ulteriori per redditi lavoro e pensioni:* altri 4500 euro per lavoro dipendente;

4000 per pensioni; 1500 per lavoro autonomo. Queste tre deduzioni non sono cumulabili fra loro, nel caso di contribuenti con redditi di lavoro dipendente, autonomo e pensione o solo di lavoro autonomo e pensione o solo lavoro dipendente e pensione o solo lavoro dipendente e autonomo.

#### VIII. *Credito di imposta del 19% per oneri detraibili al 100%*

Spese mediche e sanitarie e per disabili, per tasse di scuola secondarie e universitaria e di specializzazione universitaria, manutenzioni, protezioni e restauri di beni culturali vincolati, erogazioni liberali allo stato ed enti, fondazioni, associazioni riconosciute per restauri; erogazioni liberali come sopra per attività culturali; erogazioni a movimenti politici. Il progetto governativo vuole sostituire i crediti di imposte con detrazioni dall'imponibile.

#### IX. *Credito di imposta del 19% per oneri parzialmente detraibili*

Spese sanitarie per soggetti normali in eccesso a un minimo.

Interessi passivi sui mutui per la propria abitazione o di figli senza redditi<sup>4</sup> sino a 700 milioni;

Per spese funebri con limite massimo;

Per assicurazioni vita con limite massimo;

Per enti che svolgono attività nello spettacolo fino al 2% del reddito;

A favore di ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sino a un certo importo.

#### X. *Metodo di valutazione degli imponibili*

I. *Per redditi dominicali e agrari dei terreni. vale il catasto dei terreni:* il calcolo dei costi e ricavi è fatto mediante le stime delle rendite delle unità catastali censite in catasto; per quelle non ancora censite con riferimento ai valori delle unità censite analoghe.

*Per i fabbricati usati direttamente dai proprietari e non impiegati nelle imprese:* vale il catasto urbano, con le modalità di cui sopra.

*Per i fabbricati dati in affitto:* si fa riferimento all'affitto diminuito del 15% a titolo di spesa, qualora esso superi la rendita catastale, per gli altri vale il catasto con le modalità di cui sopra.

*Per i fabbricati sotto posti a vincolo storico e artistico:* si fa mai riferimento al valore catastale più basso della zona censuaria, sia che siano usati direttamente, che affittati.

*Per i fabbricati impiegati nelle attività di lavoro autonomo e impresa:* direttamente dai proprietari, si fa riferimento al reddito di impresa.

## **12 Trattamento fiscale per i proventi di società di capitali ottenuti da persone fisiche e da società di capitali (Forte 2007).**

Le società sono tassate per i loro redditi con un'aliquota del 33%

Ma le cooperative per la distribuzione dei loro utili possono optare per

**una società a responsabilità limitata** con un numero di soci non superiore a 10 (20 per le cooperative) costituiti unicamente da persone fisiche, con ricavo non eccedente quelli previsti dagli studi di settore, purché non posseggano partecipazioni in società di capitali facenti parte delle loro immobilizzazioni finanziarie che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, con durata non inferiore al triennio, si adotta la tassazione delle persone fisiche, con imputazione all'imposta personale di ciascun socio degli utili, in proporzione alla sua quota.

Per quanto riguarda invece i dividendi delle grandi cooperative con più di 20 soci i soci

1) partecipazione non qualificata (meno del 2%) ha un'imposizione di cedolare secca che fino al 31 dicembre 2006 era del 12,5%.

2) con partecipazione qualificata (posseggono quote o azioni dell'oltre 2%) vengono tassati con imposta personale con le rispettive aliquote.

Facciamo un esempio: una cooperativa a mutualità prevalente, ha un utile di 100 mila euro, ne mette a riserva indivisibile il 30%. Rimangono così utili per 70 mila euro tassati con un'aliquota del 33%.

Se cooperativa è piccola, con meno di 20 soci possono scegliere il regime trasparenza e vi è la tassazione delle persone fisiche (a scaglioni). Quindi questo utile non viene tassato al 33% ma viene diviso fra i soci. Ed è possibile che un socio con basso reddito paghi un'aliquota solo del 23% (fino a 15.000) o addirittura non paghi nulla perché percepisce redditi inferiori a 15 mila.

Non è sempre detto comunque che gli utili vengano distribuiti perché la cooperativa potrebbe decidere di accantonare a riserva divisibile una parte aumentando così il capitale della società che si ripercuote sull'aumento di valore delle quote sociali o delle azioni.

## TAV. 2

### LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ IN ITALIA (al 1.1.2000) IRES

#### *Oggetto:*

Reddito complessivo netto prodotto in Italia e all'estero, esclusi i redditi esenti o assoggettati a ritenuta definitiva o imposta sostitutiva e salvo le convenzioni internazionali sulla doppia tassazione

#### *Soggetti:*

Società dotate di personalità giuridica, residenti in Italia, enti pubblici italiani per le loro attività commerciali, enti e società estere, comprese quelle di persone, per le attività svolte in Italia.

*Aliquota ordinaria:* 33%

**Deduzione per erogazioni liberali** a persone giuridiche per finalità di educazione, istruzione, ricreazione assistenza sociale e sanitaria, culto, ricerca scientifica anche nei paesi in via di

sviluppo, non oltre il 2% del reddito dichiarato e deduzione non oltre il 2% a favore di persone giuridiche del Mezzogiorno che svolgono attività di ricerca scientifica;  
piena deduzione delle spese di manutenzione, protezione restauro di cose vincolate; altre deduzioni minori

*Riporto delle perdite* da un esercizio fino ai 4 successivi

*Determinazione dell'imponibile:*

+ Valore della produzione – costi della produzione + proventi finanziari – oneri finanziari + rivalutazioni – svalutazioni + proventi e oneri del conto del patrimonio (guadagni e perdite di capitale, sopravvenienze attive e passive)

+ *Valore della produzione*

Ricavi di cessioni di beni e servizi + variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e di lavori in corso + incrementi di immobilizzazioni dovuti a lavori interni + altri proventi (tra cui le plusvalenze da alienazioni qualificabili nella categoria dei proventi ordinari).

– *Costi di produzione*

Per materie prime sussidiarie, per consumo di merci e servizi, per servizi, per godimento di beni di terzi, per spese per il personale, ammortamenti svalutazioni di immobilizzazioni e di crediti, variazione negative delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci, accantonamenti per rischi ove ammessi, oneri diversi di gestione

+ *Proventi finanziari*

Proventi di partecipazioni, di crediti, di titoli e proventi finanziari diversi

– *Oneri finanziari*

Interessi passivi e altri oneri finanziari

+ *Sopravvenienze attive*

ossia ricavi e altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello contabilizzato in precedenti esercizi che ha concorso a formare il reddito di tali esercizi precedenti e sopravvenuta insussistenza di spese, perdite, oneri dedotti e passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi

– *Sopravvenienze passive*

Svalutazioni di crediti riguardanti ricavi di precedenti esercizi, nella misura massima del 50% del loro valore nominale con il tetto del 5% del valore dei crediti iscritti in bilancio; per gli istituti di credito per i loro crediti non esigibili, la percentuale è il 40% dei crediti risultanti in bilancio più le svalutazioni di crediti; la quota testante eventuale di perdite può essere dedotta in quote costanti nei nove esercizi successivi

-imposte tranne quelle sui redditi o indirette assistite da rivalsa e contributi sociali obbligatori e accantonamenti per indennità di fine rapporto (tfr) eventualmente dovute, con possibilità di dedurre anche imposte e contributi dovuti per l'esercizio, non ancora versati; contributi alla associazione di categoria, sulla base entità disposta della formale delibera dell'associazione

+ *Proventi straordinari*

Plusvalenze in quanto tassabili

– *Minusvalenze*

Per la cessione di beni che hanno perso di valore rispetto al prezzo di acquisto o costo e altri

eventi diminutivi

*Costi di produzione «opinabili»*

Autovetture e motocicli aziendali non di rappresentanti di commercio deducibili al 50%, di rappresentanti di commercio deducibili all'80%, idem le spese di impiego, manutenzione, riparazione, custodia, immatricolazione, bollo e assicurazione.

Telefoni portatili e radiotelefoni e loro gestione deducibili al 50%.

Spese di pubblicità, propaganda e sponsorizzazione: deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono state sostenute o per 1/5 in 5 esercizi.

*Costi di produzione «opinabili» e oneri pluriennali*

Autovetture e motocicli aziendali non di rappresentanti di commercio deducibili al 50%, mediante quote di ammortamento annue. Quelli di rappresentanti di commercio deducibili all'80%. Le spese di impiego, manutenzione, riparazione, custodia, immatricolazione, bollo e assicurazione sono deducibili nell'esercizio in cui effettuate.

Telefoni portatili e radiotelefoni e loro gestione deducibili al 50%, con ammortamento per quelle di beni di più di 500 euro e come spese d'esercizio per le altre

Spese di pubblicità (e sponsorizzazione: in quanto in esse annoverabili): possono essere messe a bilancio come attivo patrimoniale per il lancio di nuovi prodotti e in tal caso sono deducibili per 1/5 in 5 esercizi., se invece riguardano l'impresa o i prodotti già esistenti vanno detratte nell'esercizio in cui sono sostenute

Spese di rappresentanza: detraibili per 1/3 del loro ammontare con riparto su 5 anni

Spese per studi e ricerche, deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate o in quote costanti in esso e nei successivi non oltre il quarto; il loro valore può essere capitalizzato in bilancio se esse danno un risultato positivo, in tale caso l'ammortamento è al netto delle detrazioni già fatte per le spese che riguardano il bene immateriale così creato.

**TAVOLA 1**

**Art. 2425** *Contenuto del conto economico*

*A) Valore della produzione:*

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

*B) Costi della produzione:*

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

*C) Proventi e oneri finanziari:*

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli di imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione per controllate, collegate controllanti.

Totale (15 + 16 - 17).

*D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:*

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18 - 19).

*E) Proventi e oneri straordinari:*

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio;

26) utile (perdita) dell'esercizio.

## 13 Conclusioni

Il nuovo regime fiscale, connesso alla riforma del diritto societario del 2003 e alla manovra Tremonti riduce significativamente ogni residuo beneficio rispetto alle altre forme di impresa, per le cooperative a mutualità non prevalente<sup>11</sup>. Fanno eccezione a questa norma le cooperative agricole e le banche di credito cooperativo alle quali si applica una tassazione più ridotta, e le cooperative sociali che beneficiano interamente dell'esenzione dalle imposte sugli utili conseguiti, destinati a riserva indivisibile.

Se alla tassazione si aggiunge l'erogazione del 3% degli utili al fondo mutualistico, che per la singola cooperativa equivale a una sorta di imposta aggiuntiva, essa supera di due punti quella dovuta dalle imprese non cooperative. È appena il caso di ricordare che le società ordinarie controllate da cooperative non beneficiano di alcun

---

<sup>11</sup> I calcoli presentati da due professioniste della società di certificazione contabile Uniaudit - Linda Fagioli e Silvia Fiesoli - in una recente giornata di studio promossa dall'Associazione Italiana Revisori Contabili dell'Economia Sociale (Airces),

trattamento particolare. Il regime fiscale delle cooperative è, perciò, lungi dal rappresentare un reale vantaggio competitivo, soprattutto in presenza dei maggiori costi, oltre che dei vincoli, che la gestione mutualistica comporta.<sup>12</sup>

## APPENDICE

**1 Atto costitutivo.**<sup>13</sup> La società deve costituirsi per atto pubblico. Che stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi. L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
- 2) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio,
- 3) i versamenti eseguiti
- 4) se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni
- 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri.

---

<sup>12</sup>Locatelli L. Le Coop non pagano le tasse? Veramente ne pagano più degli altri *Ivano Barberini, presidente dell'Alleanza Cooperativa Internazionale e dell'Archivio Disarmo* in *Specchio economico* marzo 2006

<sup>13</sup>Art. 2521

- 10) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo

**2 Variabilità del capitale.** (Art. 2524) Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e l'ammissione di nuovi soci, non importa modificazione dell'atto costitutivo. La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo.

### **3 Quote e azioni.** Art. 2525

- 1) valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a € 25 né superiore a €500<sup>14</sup>.,
- 2) nessun socio può avere una quota superiore a € 100.mila, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite sino al 2% del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile

---

<sup>14</sup> Ove la legge non preveda diversamente

**4 Organo di controllo.** Art. 2543 Se la cooperativa è una SPA ed emette strumenti finanziari non partecipativi ossia prestiti deve avere un collegio sindacale ( organo di controllo che ogni spa ha : sindaci che controllano il bilancio e la contabilità, per stabilire se sono conformi alla legge e sono veritieri ) .mentre non è tenuta ad avere un collegio sindacale se è una SRL(soc. resp. Limitata). ed emette solo strumenti finanziari partecipativi ossia quote sociali L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute o ai cosiddetti scambi mutualistici (le quote di conferimenti che ciascun socio dà alla cooperativa, le quote di uso dei beni e servizi della cooperativa a cui ha diritto il singolo socio ecc) .

**5 Controllo sulle società cooperative.** Art. 2545 quaterdecies Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.